



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. 11 del 18-07-2017

OGGETTO: DECORO URBANO. VOLANTINAGGIO SELVAGGIO

SINDACO

OGGETTO: Decoro urbano. Volantinaggio selvaggio.

II SINDACO

PREMESSO

Che è prassi da parte delle aziende commerciali l'utilizzo di sistemi di volantinaggio per la pubblicizzazione dei loro prodotti con conseguente distribuzione di volantini, manifesti, opuscoli nel territorio comunale

CONSIDERATO

che tutto ciò crea una notevole presenza di volantini su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

che l'esorbitante spargimento di fogli di carta, delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerata l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e provoca un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta con risultati non sempre ottimali a

causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia per i fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti.

VISTO l'art. 54 TUEL del D.lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008, il quale definisce l'ambito di applicazione dell'art. 54 TUEL che stabilisce che “ *la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*”;

RITENUTO, quindi:

opportuno perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario;

necessario emettere Ordinanza Sindacale che disciplini le modalità di distribuzione del volantinaggio in ambito territoriale a tutela del decoro urbano;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 15, comma 1° lett. "i", del nuovo Codice della Strada;

LETTO il “Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità ed Affissioni” D.C.C. n89/94;

ATTESTA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

1. In tutti i luoghi pubblici, il volantinaggio è consentito solo a condizione che avvenga conformemente ai principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

2. Conformemente ai principi affermati al punto 1, della presente Ordinanza, il volantinaggio può essere eseguito ogni 1° e 3° lunedì di ogni mese, solo mediante consegna diretta alle persone con conseguente divieto di depositare il materiale pubblicitario, volantini, depliant, bigliettini etc, sulle auto, motocicli, infissi delle abitazioni, cassette postali aperte o aggettanti sulla pubblica via, nonché in altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di responsabile.
3. E' consentito il volantinaggio avente ad oggetto comunicazioni istituzionali.
4. Chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 secondo le procedure previste dalla L. 689 del 24.11.1981.
5. Sono tenute all'osservanza della presente Ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori della distribuzione

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei carabinieri di Grammichele, al Settore tributi Fiscalità locale e Pubblicità dell'Ente alle quali è affidato il compito di farla osservare; sarà, altresì, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
PURPORA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 18-07-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Grammichele, 18-07-2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Dott. Pepe Valentino